COMUNE DI UTA CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. in data

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Regolamenti tributari specifici
- Art. 3 Limiti dei regolamenti
- Art. 4 Forma di gestione delle entrate
- Art. 5 Funzionario responsabile
- Art. 6 Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 7 Rapporti con il contribuente e diritto di informazione
- Art. 8 Dichiarazioni, denunce e comunicazioni
- Art. 9 Attività di controllo
- Art. 10 Contradditorio preventivo con il contribuente
- Art. 11 Interrelazioni tra il Servizio Tributi e gli uffici comunali
- Art. 12 Avviso di accertamento esecutivo tributario
- Art. 13 Firma autografa o sottoscrizione del Funzionario Responsabile a mezzo stampa
- Art. 14 Notificazione degli atti
- Art. 15 Riscossione ordinaria
- Art. 16 Riscossione coattiva
- Art. 17 Compensazione
- Art. 18 Rimborsi
- Art. 19 Interessi
- Art. 20 Ravvedimento operoso
- Art. 21 Contenzioso
- Art. 22 Reclamo e mediazione tributaria
- Art. 23 Diritto di interpello
- Art. 24 Istituto dell'autotutela
- Art. 25 Istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 26 Istituto della conciliazione
- Art. 27 Rateizzazione
- Art 28 Agevolazioni tributarie legate alla tutela e valorizzazione del territorio
- Art. 29 Norme di rinvio ed entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

- 1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista
 - a) dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
 - b) dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d) dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- 2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali e le norme in esso contenute sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività dell'Ente quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto con il contribuente, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

Art. 2 - Regolamenti tributari specifici

 Fermo restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 3 - Limiti del regolamento

- Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
- 2. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.
- 3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

Art. 4 - Forma di gestione delle entrate

 Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

- La scelta della forma di gestione deve conseguire da una valutazione che, in merito alla forma prescelta, consideri sia gli aspetti economici che le forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti.
- 3. L'affidamento a terzi della gestione dell'entrate tributarie deve essere aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa con particolare riguardo per:
 - i livelli qualitativi del servizio svolto;
 - gli eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;
- 4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 5 - Funzionario responsabile

- 1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate tributarie.
- 2. Il funzionario responsabile è individuato nel dirigente/responsabile dell'Area a cui appartiene il Servizio Tributi.
- 3. In particolare, il funzionario responsabile:
 - cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
 - dispone i rimborsi;
 - concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione;
 - cura la fase pre-contenziosa e contenziosa;
 - esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
 - in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta;
 - ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
 - compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Art. 6 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

 Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

- 2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario o entro altro termine previsto dalle singole leggi che disciplinano la materia.
- 3. In caso di mancata approvazione delle aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono automaticamente confermate le aliquote e tariffe precedentemente in vigore, salvo diversa disposizione dettate in materia da singole leggi e fermo restando gli obblighi di pubblicazioni previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 7 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

- I rapporti tra il contribuente e l'Ente in materia tributaria sono volti a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie anche mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
- 2. L'Ente mette a disposizione quanto risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria e rende informazioni ai cittadini nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 8 – Dichiarazioni, denunce e comunicazioni

1. Tutte le dichiarazioni, denunce e comunicazioni tributarie, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Ente e devono contenere ogni dato e elemento previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 9 - Attività di controllo

- Il funzionario responsabile cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate ed assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo.
- 2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste dall'art. 52 c.5 lett. b) del DLgs 446/1997.
- 3. Ai fini del potenziamento del servizio tributi e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 10 - Contradditorio preventivo con il contribuente

1. Prima di precedere all'emissione di atti di imposizione, il Funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio, la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso.

Art. 11 - Interrelazioni tra il Servizio Tributi e gli uffici comunali

- 1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di:
 - potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione;
 - agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari.

In particolare i responsabili degli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, responsabili di ogni atto che possano avere rilevanza a scopi tributari e fiscali, sono tenuti a dare comunicazione sistematica al Servizio Tributi, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata ai fini dell'interoperabilità e dell'interscambio delle banche dati di interesse comunale.

- 2. E' garantito all'Ufficio Tributi l'accesso alle banche dati di competenza dei singoli uffici.
- 3. Il Responsabile, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione.
- 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili.

Art. 12 - Avviso di accertamento esecutivo tributario

- 1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, ai sensi della L 160/2019, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 19 del Dlgs 18 dicembre 1997, n 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
- 3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
- 4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo, ai sensi della L. 160/2019, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 13 – Firma autografa o sottoscrizione del Funzionario Responsabile a mezzo stampa

1. Negli avvisi di accertamento esecutivi e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista può essere sostituita dal nominativo a mezzo stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 14 - Notificazione degli atti

- Gli atti di accertamento esecutivi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere presentato o effettuati, salvo diversa disposizione dettata in materia da singole leggi.
- Gli atti di accertamento possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mediante PEC, ovvero direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.

Art. 15 - Riscossione ordinaria

- 1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:
 - a. permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - b. velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c. assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - d. ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
- 2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.

Art. 16 - Riscossione coattiva

- 1. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata per il Comune di Uta è Agenzia delle Entrata Riscossione.
- 2. Ai sensi della L. 160/2019 decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario il Funzionario responsabile procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata Agenzia Entrate Riscossione..
- 3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo

- riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
- 4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della L. 160/2019.

Art. 17 - Compensazione

- 1. La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuate con le modalità previste da tali norme.
- 2. Nell'ipotesi in cui il versamento effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente accreditato al Comune, il versamento verrà considerato omesso per la parte non pervenuta al Comune con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
- 3. E', altresì, ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune esclusivamente tra somme relativa alla medesima entrata.
- 4. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero che gli stessi siano divenuti definitivi.
- 5. Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione nei termini di versamento del tributo, senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
- 6. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui ai commi precedenti deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.
- Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
- 8. È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
- Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

Art. 18 - Rimborsi

- 1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. La richiesta di rimborso deve contenere:
 - le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
 - la somma richiesta a rimborso;
 - le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - la firma per sottoscrizione.
- 3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e alla posta elettronica certificata.
- 4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica al contribuente l'accoglimento o il diniego dell'istanza.

Art. 19 - Interessi

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione, rimborso, rateazione ed accertamento di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al tasso di interesse legale, da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento

Art. 20 - Ravvedimento operoso

- Se l'Ente non ha ancora inviato questionari, emesso avviso di accertamento con cui viene notificata la violazione di omesso/parziale versamento, di omessa dichiarazione, di infedele dichiarazione, il contribuente può avvalersi dell'Istituto del Ravvedimento Operoso, disciplinato dal DLgs 472/1997, modificato dal DL 124/2019 convertito con modificazioni nella L 157/2019.
- 2. Al fine di favorire le attività di controllo del servizio tributi, il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento operoso, è invitato ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:
 - a. le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
 - b. la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
 - c. l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
 - d. ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

- 1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato in campo tributario, oltre alla gestione in proprio, il comune può favorire, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso tributario, promuovendola con altri comuni.
- 2. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale di cui alle deliberazioni CC 59/1991, 14/1992, 3/1997, 4/1998, 18/2000, 24/2000 e 56/2007 spetta al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'ente.
- 3. Il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 22 - Reclamo e mediazione tributaria

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19, del d.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i. è proponibile il reclamo e la mediazione secondo le norme contenute nell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i., qualora la controversia abbia un valore non superiore al limite che viene stabilito dalla legge.

Art. 23 - Diritto di interpello

1. Nella gestione dei tributi comunali trova applicazione II diritto di interpello previsto e disciplinato dall'art. 11 della L. 212/2000 e s.m.i..

Art. 24 - Istituto dell'autotutela

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela di cui al DL 564 del 1994, convertito nella Legge 656 del 1994 e s.m.i.

Art. 25 - Istituto dell'accertamento con adesione

- Ai sensi dell'art. 50 della legge n. 449/1997 e secondo quanto stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n.
 218 e s.m.i. nella gestione dei tributi comunali trova applicazione l'istituto dell'accertamento con adesione.
- 2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
- 3. Il Funzionario responsabile, per aderire all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Art. 26 - Istituto della conciliazione

1. In pendenza del giudizio, se le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della

controversia. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la Commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la Commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede all'ulteriore trattazione della causa. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

- 2. Entro dieci giorni dalla data fissata per la trattazione della controversia ciascuna parte può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia in udienza. All'udienza la Commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione, rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 3. Con la definizione della controversia mediante conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.
- 4. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i., aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Art. 27 - Rateizzazione

- 1. Il Funzionario responsabile su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, derivanti da atti di accertamento non ancora affidati a Agenzia Entrate Riscossione, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente che si impegna a versare le somme dovute alle scadenze indicate nel piano e ad inoltrare all'ente le ricevute dei versamenti non appena eseguiti, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - 1. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - 2. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - 3. da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;

- 4. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- 5. da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- 6. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- 7. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
- 2. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà.
- 3. L'istanza dovrà essere supportata dai seguenti elementi:
 - Per le persone fisiche e per le ditte individuali con regime semplificato, l'accesso al beneficio della rateazione è consentito se l'ISEE non supera euro 8.265,00, elevabile ad euro 20.00,00 per le famiglie con almeno 4 figli a carico;
 - Per tutti gli altri soggetti (società e ditte individuali in contabilità ordinaria, cooperative, associazioni, enti commerciali e non commerciali, ecc...) è necessario comunicare nell'istanza, redatta da un professionista iscritto all'albo (commercialista, avvocato, revisore dei conti, ecc...) i valori dell'indice di liquidità; un indicatore di liquidità minore di 1 consente l'accesso al beneficio della rateazione.
- 4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 19, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
- 5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
- 6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
- 7. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore a € 6.000,00 è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciata da azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'intero totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
- 8. La fidejussione deve contenere clausola di pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
- 9. Il contribuente dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva che attesti l'assenza di morosità relativa a precedenti rateazioni/dilazioni nei confronti dell'Ente.
- 10. E' fatta salva la possibilità per il contribuente di utilizzare strumenti di rateizzazione derivanti da eventuali norme a lui più favorevoli.

Art. 28 - Agevolazioni tributarie legate alla tutela e valorizzazione del territorio

- 1. Ai sensi dell'art. 24 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito in Legge 11 novembre 2014 n. 164, con apposito regolamento comunale e dietro una specifica valutazione costi benefici, l'Ente potrà stabilire entro i limiti individuati dalla legge:
 - ➤ i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione del territorio su progetti presentati da cittadini singoli e associati;
 - > riduzioni o esenzioni di tributi inerenti le attività di riqualificazione e valorizzazione del territorio poste in essere.

Art. 29 - Norme di rinvio ed entrata in vigore

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti.
- 2. I regolamenti relativi alle singole entrate tributarie possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
- 3. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2020.
- 4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle eventuali successive modifiche legislative in tema di accertamento.